

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO	3
ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 6 - PENALI	8
ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 8 - RECESSO.....	11
ARTICOLO 9 - GARANZIA.....	11
ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 12- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 13 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
ARTICOLO 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO	15
ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI.....	16
ARTICOLO 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	16
ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE	16
ARTICOLO 18 - PRIVACY	17
ARTICOLO 19 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	17
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI.....	18





SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano l'8 settembre 1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ - (di seguito denominato "Fornitore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il proprio personale dipendente;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;
- 3) che all'esito delle operazioni di gara, il concorrente _____, è risultato aggiudicatario dell'appalto;
- 4) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la garanzia definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - l'elenco degli esercizi convenzionati nel rispetto del numero indicato in sede di gara

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue



ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'xxxxx;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida al Fornitore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale dipendente di ASIA per un periodo di 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni. I buoni pasto dovranno essere consegnati, a cura e spese del Fornitore, entro 7 dal ricevimento dell'ordinativo mensile, emesso dalla Stazione Appaltante anche su supporto informativo, che deve contenere apposito elenco riportante per ogni dipendente: nome, cognome, numero di matricola, numero di buoni pasto da consegnare.

2.2 Per buono pasto, oggetto del presente servizio sostitutivo di mensa, si intende il documento di legittimazione che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

I buoni pasto oggetto del presente contratto:



- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- possono essere utilizzati esclusivamente da dipendenti di ASIA Napoli SpA;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2.3 I Buoni Pasto oggetto del presente Contratto devono riportare le seguenti indicazioni:

- codice fiscale o ragione sociale della Stazione Appaltante;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza per la spendibilità del ticket da parte degli utenti;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura *<il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore>*.

2.4 I buoni pasto devono essere raccolti in blocchetti per ciascun dipendente, numerati in ordine progressivo, in un quantitativo determinato di volta in volta, secondo le indicazioni presenti nell'apposito ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante secondo le modalità di cui al successivo art. 4.1 lett. a)..

2.5 La Stazione Appaltante ha diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto non utilizzati entro il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono. Il Fornitore dopo aver ricevuto i buoni pasto scaduti provvede ad inviare,

entro 60 giorni dalla ricezione dei Buoni scaduti, nota di credito in favore della Stazione Appaltante.

2.6 Il Fornitore è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto e ad utilizzare, per la produzione degli stessi carta costituita da fibre di cellulosa riciclata, sbiancata senza l'utilizzo di cloro elementare.

ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dal verbale di inizio delle prestazioni. La durata contrattuale di 24 mesi è presunta poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo contrattuale di Euro _____ risultante al netto del ribasso del ____% offerto in sede di gara. Nel caso in cui l'importo stimato per il periodo di 24 mesi non si esaurisse, alla fine di tale periodo il presente contratto proseguirà fino all'esaurimento dello stesso e comunque non oltre ulteriori 6 mesi.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva:

- a) di esercitare il diritto di opzione, per la prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto al proprio personale dipendente, per un ulteriore periodo di 12 mesi. L'opzione per la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi sarà esercitata dalla Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di 24 mesi oppure non oltre 20 giorni successivi all'esaurimento del plafond di 86.400 buoni pasto stimati per la durata di 24 mesi (qualora tale esaurimento si verifichi prima della scadenza del termine di 24 mesi). La comunicazione della volontà di avvalersi dell'opzione sarà trasmessa al seguente indirizzo pec _____;
- b) il diritto di opzione per la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;
- c) il diritto di opzione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

3.3 Nel caso di esercizio dell'opzione di cui alle precedenti lett. a), b) e c), il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) a consegnare, a propria cura e spese, entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordinativo mensile, i buoni pasto nel rispetto di quanto indicato nell'ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante. In particolare, il suddetto ordinativo deve contenere apposito elenco, che potrà essere trasmesso al Fornitore anche su supporto informatico, riportante per ogni dipendente: nome, cognome, numero di matricola, numero di buoni pasto da consegnare;
- b) a trasmettere, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, assicurando la spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati;
- c) a garantire, per tutta la durata del Contratto, il mantenimento del numero minimo di esercizi dichiarati in sede di gara, nell'ambito dei territori di cui ai CAP di interesse;
- d) a provvedere nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di disdetta della convenzione da parte di uno o più esercizi convenzionati, di cui alla precedente lett. c), alla sostituzione di tali esercizi entro 10 giorni lavorativi dalla disdetta con altri esercizi ubicati nelle immediate vicinanze (rientranti nei CAP di interesse);
- e) a rispettare per tutta la durata del Contratto i termini di pagamento dei buoni pasto offerti in sede di gara, sia nei confronti degli esercizi convenzionati sia nei confronti degli esercizi in cui verranno spesi i buoni pasto;
- f) a trasmettere, con cadenza mensile, al Responsabile del Procedimento una rendicontazione dei ticket erogati nel mese di riferimento, con l'indicazione di quelli erogati ma che non siano stati spesi ovvero che siano scaduti.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore, per ciascun buono pasto erogato, un importo calcolato applicando lo sconto del _____% offerto in sede di gara sul valore nominale di ciascun buono pasto.

5.2 Il corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore con cadenza mensile sulla base del numero dei buoni pasto erogati nel mese di riferimento (da intendersi dal giorno 1 al giorno 30/31 di ciascun mese).

5.3 La Stazione Appaltante esegue il pagamento posticipato di ciascuna fattura entro entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine alla correttezza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite dal Fornitore. Le fatture devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento e devono essere intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

5.4 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

5.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.



ARTICOLO 6 - PENALI

6.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale pari allo 0,5% dell'importo indicato nell'ordine di acquisto formulato dalla Stazione Appaltante per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto rispetto al termine indicato nel medesimo ordine di acquisto;
- b) nel caso di mancato rispetto del termine di scadenza dei buoni pasto, una penale pari al 10% dell'importo dei buoni pasto aventi una scadenza difforme da quella prevista al precedente art. 2.3;
- c) una penale di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di cui al precedente art. 4.1 lett. d), nel convenzionamento di esercizi destinati a sostituire quelli che abbiano disdettato la precedenti convenzioni.

6.2 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

6.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi



sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante ha diritto a risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.

7.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di subappalto abusivo;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15 del Contratto;
- e. nell'ipotesi di accertata impossibilità di utilizzo dei buoni pasto presso gli esercizi indicati dal Fornitore in sede di offerta



f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

*** **

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

8.2 La Stazione Appaltante si riserva dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

8.3 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 9 - GARANZIA

9.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della



semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

9.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.



ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

10.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

11.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.



d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

11.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

11.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 12- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____,

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

12.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

13.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

13.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

14.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.





14.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

15.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

16.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

16.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

16.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

17.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere



risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

17.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 18 - PRIVACY

18.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

ARTICOLO 19 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

19.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara.



ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

20.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

20.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

20.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 17 (Foro competente) del Contratto.